# SENATO DELLA REPUBBLICA

## IV LEGISLATURA

# 1ª COMMISSIONE

**(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)**

## MERCOLEDÌ 6 MARZO 1968

*(119ª seduta, in sede deliberante)*

**Presidenza del Presidente SCHIAVONE**

## INDICE

### DISEGNI DI LEGGE


« Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 284, relative a provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » **(1322)** (*D'iniziativa dei senatori Palermo ed altri*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1481
LEPORE, *relatore* . . . . . 1481

« Norme per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili » **(2645)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . 1483, 1484
PENNACCHIO, *relatore* . . . . . 1483

« Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti ed istituzione di un assegno mensile di assistenza » **(2652)** (*D'iniziativa dei deputati Romanato ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . 1481, 1482
PENNACCHIO, *relatore* . . . . . 1481

« Autorizzazione alla concessione di un contributo straordinario di lire 2.400.000.000 a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione per gli esercizi finanziari 1963-64, 1964-65, 1° luglio-31 dicembre 1965 e 1966 » **(2726)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1484
PENNACCHIO, *relatore* . . . . . 1484

« Riordinamento del personale a contratto tipo già dipendente dalla soppressa Amministrazione dell'Africa italiana » **(2740)** (*Di iniziativa del deputato Cavallaro Francesco*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . 1485
GIRAUDO, *relatore* . . . . . 1485

« Sistemazione in ruolo del personale a contratto del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo » **(2788)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . 1476, 1478
BARTOLOMEI . . . . . 1477
BATTAGLIA . . . . . 1478

GIRAUDO . . . . . *Pag.* 1478
LESSONA . . . . . 1478
MOLINARI, *relatore* . . . . . 1476, 1478
PREZIOSI . . . . . 1477
SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* . . 1478

« Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante » **(2790)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . 1492, 1500, 1501, 1505, 1506
BARTOLOMEI . . . . . 1499
BATTAGLIA . . . . . 1495
BISORI . . . . . 1500, 1501
BONAFINI . . . . . 1506
CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo* . . 1495, 1497, 1498, 1499, 1501, 1505, 1506
FABIANI . 1494, 1495, 1498, 1499, 1500, 1505, 1506
GIANQUINTO . . . . . 1493, 1500
MOLINARI . . . . . 1500
PALUMBO . . . . . 1496
PENNACCHIO, *relatore* . . 1492, 1493, 1496, 1497
PREZIOSI . . . . . 1496
SIBILLE . . . . . 1500
ZAMPIERI . . . . . 1493

**SULL'ORDINE DEI LAVORI**

PRESIDENTE . . . . . 1476
FABIANI . . . . . 1476

---

*La seduta è aperta alle ore 10,25.*

*Sono presenti i senatori: Aimoni, Ajroldi, Bartolomei, Battaglia, Bisori, Bonafini, Caruso, Chabod, D'Angelosante, De Luca Luca, De Michele, Fabiani, Gianquinto, Giraudo, Lepore, Lessona, Molinari, Nenni Giuliana, Palumbo, Pennacchio, Petrone, Preziosi, Schiavone Secchia, Sibille, Tupini, Turchi, Zagami e Zampieri.*

*Intervengono i Ministri per la riforma della pubblica Amministrazione Bertinelli e per il turismo e lo spettacolo Corona, e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Salizzoni, per l'interno Gaspari e per il turismo e lo spettacolo Sarti.*

P R E Z I O S I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato*

**Sull'ordine dei lavori**

F A B I A N I . Signor Presidente, a nome del Gruppo al quale appartengo chiedo che venga urgentemente iscritto all'ordine del giorno della nostra Commissione il disegno di legge n. 2804, concernente provvidenze a favore degli amministratori locali, che la Camera dei deputati ha già approvato.

Proprio in questi giorni anzi anche questa mattina, il Senato è invaso da delegazioni di sindaci di tutta Italia che sono venute a chiedere l'approvazione del provvedimento. Sono anni ormai che i sindaci aspettano che sia appagata questa loro più che legittima rivendicazione: pertanto, chiedo che il disegno di legge cui ho fatto cenno venga discusso e approvato nella prima seduta che la nostra Commissione terrà.

P R E S I D E N T E . Assicuro il senatore Fabiani che terrò presente la sua richiesta, la quale corrisponde anche alle intenzioni della Presidenza.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Sistemazione in ruolo del personale a contratto del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo » (2788)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione in ruolo del personale a contratto del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M O L I N A R I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi; comunico subito che la 5ª Commissione ha dato parere fa-

vorevole sul disegno di legge in discussione; inoltre il presidente della 9ª Commissione — di cui faccio parte — mi ha incaricato personalmente di portare in questa sede il consenso anche di quella Commissione.

Con il disegno di legge oggi sottoposto al nostro esame viene a provvedersi alla sistemazione, nelle categorie e carriere dell'impiego statale, del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto a contratto ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, per le esigenze dei Servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

In particolare il provvedimento stabilisce (all'articolo 1) che il personale anzidetto assuma lo stato di personale statale non di ruolo secondo le norme di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, e fissa i criteri per il suo collocamento nelle singole categorie previste dal decreto medesimo.

Al compimento delle prescritte anzianità, il personale di cui sopra è inquadrato nei ruoli organici dell'amministrazione di appartenenza in posizione soprannumeraria (e quindi senza variazione di organici) riconoscendosi a tale fine l'intero periodo di servizio reso a contratto (articolo 2).

All'inquadramento in ruolo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il personale del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica e con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo per il personale di questa Amministrazione secondo l'ordine di graduatoria deliberato dai rispettivi consigli di amministrazione (articolo 3).

Il servizio prestato a contratto è, inoltre, riconosciuto utile per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio (articolo 4) e può essere riscattato agli effetti del trattamento di quiescenza statale secondo le norme che regolano in via generale la materia. È comunque lasciata agli interessati la facoltà di optare per il mantenimento del trattamento previdenziale del quale fruiscono all'atto dell'entrata in vigore della legge (articolo 5).

Con le norme finali si pone il divieto di ulteriori assunzioni di personale a contratto, ai sensi della citato legge n. 520 del 1961 (articolo 6) e si provvede a determinare (articolo 7) l'ammontare e le modalità di copertura dell'onere finanziario.

La spesa grava sui fondi già iscritti in bilancio per le retribuzioni del personale cui il provvedimento si riferisce. Il disegno di legge, del quale beneficeranno circa 318 dipendenti già da tempo in servizio continuativo, risponde ai voti più volte espressi in sede parlamentare, specie in questa Commissione, e accolti dal Governo.

Come relatore chiedo agli onorevoli colleghi di voler approvare all'unanimità il presente disegno di legge così come ha già fatto la Camera dei deputati nella seduta del 29 febbraio 1968.

P R E Z I O S I . A me pare che questo disegno di legge vada approvato, perchè le aspirazioni del personale a contratto in discussione sono assai antiche e ci sono stati anche degli scioperi per sollecitarne la soddisfazione.

Comunque il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri mi darà atto che egli stesso si è interessato vivamente al problema e che numerosi sono stati i miei interventi per una sollecita definizione della questione. Ritengo, pertanto, che la Commissione debba dare il suo voto favorevole al disegno di legge.

B A R T O L O M E I Mi associo volentieri alle espressioni del collega Preziosi e per rendere più efficace, se possibile, l'impegno del Governo, vorrei sottoporre alla Commissione un ordine del giorno. Ordini del giorno di questo tipo sono stati presentati anche in altre occasioni, ma questo tende, appunto, a confermare ancora una volta quello che è stato il pensiero e la volontà della Commissione.

« La 1ª Commissione del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 2788 " Sistemazione in ruolo del personale a contratto del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei

ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo ",

impegna il Governo ad affrontare con urgenza il problema del riordinamento delle carriere e della revisione degli organici del servizio informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo, avendo particolare riguardo per la situazione del personale sistemato in ruolo, in forza del sopracitato provvedimento ».

G I R A U D O . Quale ex Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha potuto effettivamente conoscere la situazione di questo personale, sollecito anch'io l'approvazione del provvedimento in discussione e dichiaro di aderire all'ordine del giorno presentato dal collega Bartolomei.

B A T T A G L I A Anche a nome del Gruppo liberale dichiaro di votare a favore del disegno di legge. Come i colleghi ricorderanno, in questa sede spesso sono stati formulati precisi voti in tal senso: quando la Presidenza del Consiglio dimostrava di essere alquanto restia in materia, noi tuttavia auspicavamo quello che oggi è diventato realtà, ed è perciò che, col consenso del collega Bartolomei, firmerò quell'ordine del giorno che è congeniale alle nostre invocazioni e alle nostre aspettative

L E S S O N A . Anch'io a nome del mio Gruppo, dichiaro di votare a favore dell'ordine del giorno Bartolomei.

S A L I Z Z O N I , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Ringrazio tutti i Gruppi per la sollecita approvazione di questo provvedimento; come è stato ricordato fu proprio in questa Commissione che — purtroppo parecchi mesi or sono — ci si impegnò a risolvere in maniera adeguata la situazione di questo personale. Con l'attuale disegno di legge cessa la funzione della famosa legge n. 520 che fu già un provvedimento tendente a risolvere, almeno parzialmente, la difficile situazione venutasi a creare per questo personale: esso, oggi, viene inserito in ruolo; si è studiato ogni possibile modo di andare incontro a queste persone attraverso una sistemazione che regolarizzi, in qualche modo, anche il trattamento pensionistico.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dal senatore Bartolomei, non posso dire altro che lo accetto molto volentieri e con soddisfazione perchè evidentemente con questo provvedimento si vengono a porre le premesse di ulteriori sviluppi: il Governo e il Parlamento domani dovranno trovare un sistema per ampliare opportunamente il ruolo.

M O L I N A R I , *relatore.* Nella legge delegata che oggi viene sottoposta all'esame del Senato noi abbiamo presentato un emendamento all'articolo 23 per quanto riguarda il Ministero del turismo; se l'Assemblea approverà quell'emendamento, dato che il Governo è favorevole ad esso, il personale in discussione sarà sistemato, altrimenti resterà in soprannumero e non potrà entrare in ruolo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il personale assunto a contratto a termine rinnovabile ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, modificata dalla legge 20 dicembre 1965, n. 1435, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti la sua opera per le esigenze dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo è inquadrato nelle categorie del personale non di ruolo di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, numero 100, e successive modificazioni.

Il personale assunto in qualità di redattore, recensore, commentatore, esperto stati-

stico, bibliografico, musicale e cinematografico è inquadrato nella categoria 1ª *b*) se munito di laurea.

Il personale assunto in qualità di stenografo d'ufficio e redazionale, esperto fonografico, fototecnico, cinetecnico, radiotecnico e schedarista è inquadrato nella seconda categoria se munito di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Il personale assunto in qualità di operatore dei vari sistemi di scrittura multipla, operatore meccanografico e operatore cinematografico di cabina è inquadrato nella terza categoria anche a prescindere dal titolo di studio richiesto. Nella stessa categoria è inquadrato anche il personale assunto in qualità di stenografo d'ufficio e cinetecnico, non munito del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Il personale assunto in qualità di traduttore, interprete, *speaker*, stenointerprete e intercettatore è inquadrato nella seconda categoria a prescindere dal titolo di studio richiesto.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche al personale assunto in qualità di redattore, non munito di laurea.

(*È approvato*).

Art. 2.

Al personale di cui all'articolo precedente si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

Per l'inquadramento in ruolo del personale di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 1 della presente legge si prescinde dal titolo di studio.

Ai fini delle anzianità di servizio richieste per l'inquadramento in ruolo dall'articolo 1 del citato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, si riconosce il periodo di servizio prestato a contratto a termine rinnovabile ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, modificata dalla legge 20 dicembre 1965, numero 1435.

Il collocamento in ruolo è disposto in soprannumero da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei ruoli di appartenenza.

(*È approvato*).

Art. 3.

Agli inquadramenti in ruolo previsti dagli articoli precedenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il personale del Servizio informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica e con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo per il personale dell'Amministrazione del turismo e dello spettacolo, secondo l'ordine di graduatoria deliberato dai rispettivi Consigli di amministrazione.

I predetti Consigli di amministrazione predeterminano i criteri per la valutazione nell'ambito di ciascuna carriera degli aspiranti aventi i necessari requisiti, sulla base dell'anzianità, della qualità del servizio prestato e dei titoli posseduti. Procedono, quindi, alla formazione delle relative graduatorie per merito comparativo.

Il personale così inquadrato è collocato nella qualifica iniziale di ciascuna carriera prendendo posto dopo l'ultimo impiegato iscritto nella qualifica.

(*È approvato*).

Art. 4.

All'atto dell'inquadramento di cui all'articolo 1, il periodo di servizio prestato a contratto è riconosciuto ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

Al personale inquadrato nelle categorie dell'impiego non di ruolo di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, viene attribuita — a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti spettanti a qualsiasi titolo, esclusi quelli a carattere generale — l'eventuale differenza fra la retribuzione in godimento e quella spettante in base alla categoria di assegnazione.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il servizio prestato a contratto ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, modificata con legge 20 dicembre 1965, n. 1435, dal personale inquadrato in applicazione dell'articolo 1 della presente legge può essere riscattato agli effetti del trattamento di quiescenza statale secondo le norme contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Il riscatto non è ammesso per i periodi di servizio che hanno concorso a determinare il trattamento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o di gestioni relative a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa.

È data facoltà al personale di cui al precedente comma di optare, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di immissione in ruolo, per il trattamento previdenziale in atto, in luogo del trattamento di quiescenza e di previdenza previsto per gli impiegati civili di ruolo dello Stato.

Il personale che si avvale della facoltà prevista dal primo comma del presente articolo che non maturi, al raggiungimento del 65° anno di età, l'anzianità minima per conseguire il diritto alla pensione statale e non fruisca di altre pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o altre forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa, può riscattare, negli stessi modi stabiliti dal primo comma, entro i limiti occorrenti per raggiungere detta anzianità minima, i periodi di servizio continuativo prestato presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla presente legge, e presso il Ministero del turismo e dello spettacolo anteriormente all'assunzione a contratto.

(*È approvato*).

Art. 6.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge i Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero del turismo e dello spettacolo non potranno più avvalersi della facoltà di assumere personale a contratto a termine rinnovabile ai sensi degli articoli da 1 a 9 della legge 23 giugno 1961, n. 520.

(*È approvato*).

Art. 7.

All'onere relativo al pagamento delle competenze dovute al personale da inquadrare nelle categorie non di ruolo, valutato in ragione di anno, in lire 418.000.000 per il Servizio informazioni e l'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in lire 128.000.000 per il Ministero del turismo e dello spettacolo, si farà fronte mediante riduzione rispettivamente dello stanziamento del capitolo 2507 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e dello stanziamento del capitolo 1053 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1968 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Ricordo alla Commissione che il senatore Bartolomei ha presentato un ordine del giorno, accolto dal Governo e dal relatore, cui hanno aderito anche i senatori Aimoni, Ajroldi, Battaglia, Bisori, Chabod, Fabiani, Giraudo, Lessona, Nenni Giuliana, Palumbo, Preziosi e Zagami, del seguente tenore:

« La 1ª Commissione del Senato,

nell'approvare il disegno di legge numero 2788 " Sistemazione in ruolo del personale a contratto del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e sicentifica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo ",

impegna il Governo ad affrontare con ogni urgenza il problema del riordinamento delle carriere e della revisione degli organici

del Servizio informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria dela Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo, avendo particolare riguardo per la situazione del personale sistemato in ruolo in forza del sopracitato provvedimento ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*)

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Palermo ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 284, relative a provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » (1322)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Palermo, Parri e Levi: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, numero 284, relative a provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

I benefici di cui alle leggi 10 marzo 1955, n. 96, 8 novembre 1956, n. 1317, e 3 aprile 1961, n. 284, vengono estesi a tutti quei cittadini italiani perseguitati politici antifascisti o razziali, che abbiano subìto persecuzioni in conseguenza della loro attività politica antifascista o loro condizione razziale sui territori, da chiunque amministrati, posti, dopo il giugno 1940, sotto il controllo della Commissione italiana di armistizio con la Francia (CIAF).

Pertanto le domande già inoltrate da detti cittadini, intese ad ottenere i benefici delle leggi di cui sopra, verranno riprese in esame con effetto dalla loro presentazione.

L E P O R E , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi; ritengo superfluo dilungarmi troppo su questo disegno di legge il cui titolo è chiaramente esplicativo. Ricorderò soltanto — dato che su di esso ho potuto accertare il consenso unanime di tutti i Gruppi politici — che il provvedimento mira a far beneficiare delle provvidenze recate dalle leggi citate nel titolo alcuni perseguitati politici antifascisti che, a seguito della firma del Trattato di armistizio tra l'Italia e la Francia, ne erano rimasti esclusi.

Il relatore, pertanto, chiede l'approvazione del disegno di legge

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Romanato ed altri: « Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti ed istituzione di un assegno mensile di assistenza » (2652)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Romanato, Dal Canton Maria Pia, Russo Spena e Storchi: « Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti ed istituzione di un assegno mensile di assistenza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P E N N A C C H I O , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a decorrere

dal 1° gennaio 1967 il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è aumentato da 1.750 a 1.950 milioni.

Tale aumento serve ad assolvere più compiutamente alle finalità previste dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, che non promuoveva forme di beneficenza, ma stabiliva espressamente i seguenti fini dall'Ente, ampiamente ribaditi nel decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1957, n. 826, il cui articolo 2 riconosce come scopi istituzionali: 1) agevolare la prestazione dell'assistenza sanitaria per la cura e la prevenzione della sordità; 2) provvedere perchè l'educazione fisica dei sordomuti venga sviluppata quale necessario elemento integrativo degli esercizi diretti a conseguire una più vivace elasticità muscolare, specialmente in rapporto agli atti della respirazione e della fonazione; 3) agevolare l'istruzione post-elementare dei sordomuti, al fine di elevarne il livello culturale, tecnico e professionale, istituendo scuole culturali, scuole-laboratorio professionali e corsi di riqualificazione per il più utile recupero dei minorati dell'udito e della favella ed il loro inserimento nella vita produttiva della Nazione; 4) promuovere adeguate forme di assistenza e previdenza, specialmente attraverso l'assistenza sociale; 5) agevolare l'avviamento al lavoro; 6) agevolare la costruzione e l'acquisto di case di riposo per anziani; 7) rappresentare e tutelare gli interessi economici e morali dei minorati presso la pubblica Amministrazione e presso tutti gli enti ed istituti che hanno per scopo l'assistenza, l'educazione e il lavoro dei sordomuti.

Giova brevemente ricordare la gravissima situazione in cui versava la categoria al momento della istituzione dell'Ente e nei primi anni del suo funzionamento, situazione che è chiaramente descritta dai dati della rilevazione statistica condotta nel 1965 dall'ENS medesimo con la collaborazione del Ministero dell'interno e dell'Istituto centrale di statistica e che si riassume in questi quattro punti: 1) il 60 per cento dei sordomuti adulti non aveva ricevuto alcuna istruzione; 2) il residuo 40 per cento della popolazione sordomuta adulta aveva ricevuto una istruzione a livello elementare inferiore e nessuna istruzione professionale salvo, per una parte, un avviamento a mestieri artigianali; numerosissimi gli analfabeti di ritorno; 3) inoltre su un totale di circa 65.000 sordomuti censiti, alcune migliaia presentavano altre minorazioni invalidanti per cui erano da ritenersi inabili ad un proficuo lavoro; 4) la quasi totalità dei sordomuti viveva in completo abbandono, isolata dal resto della società, in stato di disoccupazione o di sotto occupazione. Gli scopi attuali che l'Ente si prefigge sono quelli di dare completa assistenza ai sordi attraverso il reperimento, la diagnosi precoce e l'assistenza sociale e di sovvenzionarli per gli attrezzi di lavoro, per le protesi acustiche, eccetera; ma quello che maggiormente interessa è avviare i minorati verso istituti professionali e medi per garantirne l'istruzione professionale e la cultura di base. L'articolo 2 del disegno di legge prevede un assegno mensile di assistenza di lire 8.000, che spetta ai sordomuti di età superiore ai 18 anni nei cui confronti sia accertata una incapacità lavorativa non dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio, che versino in stato di bisogno e che non fruiscano di pensioni, assegni o rendite di qualsiasi natura e provenienza. Le modalità di pagamento, che dovranno essere stabilite entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, sono chiaramente indicate in questo articolo per cui non starò a dilungarmi.

Prima di concludere la mia esposizione, ricordo che l'ENS rivendica un sussidio pari a quello corrisposto agli invalidi civili.

Per quanto finora detto, chiedo agli onorevoli colleghi di voler votare favorevolmente il disegno di legge in discussione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1967 il contributo ordinario dello Stato di cui all'articolo 1 della legge 10 febbraio 1962, n. 65, in

favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è aumentato da lire 1 miliardo 750 milioni a lire 1 miliardo 950 milioni, per l'assolvimento delle finalità previste dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826; e di lire 800 milioni per l'erogazione di un assegno mensile di assistenza.

(*È approvato*)

Art. 2.

L'assegno mensile di assistenza di cui all'articolo precedente è stabilito nella misura di lire 8 mila mensili e spetta ai sordomuti di età superiore agli anni 18 nei cui confronti sia accertata una incapacità lavorativa non dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio, che versino in stato di bisogno e non fruiscano di pensioni, assegni o rendite di qualsiasi natura e provenienza.

L'assegno è corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedano alla loro assistenza.

A coloro che fruiscono di pensioni, assegni o rendite di qualsiasi natura e provenienza, di importo inferiore alle lire 8 mila mensili, l'assegno di cui al primo comma è ridotto nella misura corrispondente all'importo del trattamento goduto.

La decorrenza dell'erogazione dell'assegno di lire 8 mila mensili è stabilita dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, ove la domanda sia accolta.

Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione dell'Ente delibererà le modalità per la concessione dell'assegno.

La deliberazione dovrà essere sottoposta all'approvazione ministeriale secondo le disposizioni di legge.

(*È approvato*).

Art. 3.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1967, ai sordomuti i quali già fruiscono, ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 65, del sussidio mensile di lire 6 mila, sarà corrisposto, in sostituzione, l'assegno mensile previsto dalla presente legge.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1962, n. 65.

(*È approvato*).

Art. 4.

All'onere di 1 miliardo derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente per gli anni finanziari medesimi, destinati a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*)

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*)

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili » (2645)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P E N N A C C H I O , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi; il vostro relatore dichiara che non è la prima volta che lo Stato interviene per erogare contributi straordinari

Il presente disegno di legge, prevedendo un ulteriore contributo, intende assicurare all'Opera nazionale per i ciechi civili la possibilità di adempiere più compiutamente ai compiti previsti dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e soprattutto intende garantire la corresponsione delle nuove pensioni, maggiorate, ai ciechi in condizioni di bisogno. Allo stato attuale, gli stanziamenti consentono soprattutto di liquidare le competenze arretrate agli aventi diritto.

Pertanto il relatore raccomanda l'approvazione del disegno di legge in discussione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la concessione a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili di un contributo straordinario di lire 6.000.000.000 per la liquidazione di tutti gli arretrati relativi ai trattamenti assistenziali di cui alle leggi 9 agosto 1954, n. 632, e 10 febbraio 1962, n. 66.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere di lire 6.000.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione alla concessione di un contributo straordinario di lire 2.400.000.000 a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione per gli esercizi finanziari 1963-64, 1964-65, 1° luglio-31 dicembre 1965 e 1966 » (2726)**
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla concessione di un contributo straordinario di lire 2 miliardi 400.000.000 a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione per gli esercizi finanziari 1963-64, 1964-65, 1° luglio-31 dicembre 1965 e 1966 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P E N N A C C H I O , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi; è inutile che io mi dilunghi nell'illustrare le finalità di questo disegno di legge: la situazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra è nota a tutti. È urgente, in attesa di interventi più organici dello Stato che assicurino all'ONIG l'espletamento di tutti i suoi compiti, provvedere al ripianamento dei disavanzi di gestione per gli esercizi finanziari 1964, 1965 e 1966. Per questi motivi il relatore chiede la sollecita approvazione del disegno di legge in discussione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 2.400.000.000 a favore dell'Opera nazionale invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione degli esercizi finanziari 1963-64, 1964-65, 1° luglio-31 dicembre 1965 e 1966.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Cavallaro Francesco: « Riordinamento del personale a contratto tipo già dipendente dalla soppressa Amministrazione dell'Africa italiana » (2740)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Cavallaro Francesco: « Riordinamento del personale a contratto tipo già dipendente dalla soppressa Amministrazione dell'Africa italiana », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

G I R A U D O , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi; il presente disegno di legge, approvato dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati il 14 febbraio scorso, è volto a dare una giusta e definitiva sistemazione al personale a contratto dipendente dalla soppressa Amministrazione dell'Africa italiana.

Si tratta complessivamente di 220 persone già appartenenti a quattro categorie (I, II, III e IV) corrispondenti ai gruppi A, B, C e subalterni (di classificazione del personale statale di ruolo) secondo quanto disposto dal regio decreto-legge del 26 febbraio 1928, n. 355 e dal decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129 e successive modificazioni.

Detto personale era assunto a contratto per un triennio ed il contratto veniva rinnovato alla scadenza di ogni triennio, su domanda dell'interessato.

Con la soppressione del Ministero dell'Africa italiana (legge 20 aprile 1953, numero 430) questo personale fu destinato ad altre Amministrazioni dello Stato, senza riuscire mai a conseguire da allora la mèta di essere inserito in ruolo, nonostante che varie decisioni del Consiglio di Stato avessero riconosciuto un carattere di evidente stabilità al loro rapporto d'impiego

Il presente disegno di legge ha lo scopo, appunto, di dare a questi impiegati una posizione giuridica ed un assetto ben determinati, allineandoli alle posizioni della generalità degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Non scendo, per brevità, ad illustrare il contenuto dei singoli articoli, anche perchè quanto in essi disposto risulta chiaramente dalla semplice lettura

Nel raccomandare vivamente agli onorevoli colleghi l'approvazione del disegno di legge, il relatore si tiene a disposizione per le informazioni più dettagliate che si rendessero necessarie nell'esame dei singoli articoli.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli impiegati assunti dalla soppressa Amministrazione dell'Africa Italiana con rapporto d'impiego disciplinato dal contratto tipo approvato col decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, i quali, ai sensi dell'articolo 13 della legge 29 aprile 1953, n. 430, modificato con l'articolo 7 della legge 9 luglio 1954, n. 431,

abbiano optato per la conservazione di detto rapporto d'impiego, in servizio, in tale posizione, alla data del 1° gennaio 1964, restano assegnati, con effetto dalla data predetta, in servizio stabile e permanente alle Amministrazioni dello Stato alle cui dipendenze siano stati trasferiti in applicazione dell'articolo 14 della citata legge 29 aprile 1953, n. 430. Coloro i quali prestino effettivo e continuativo servizio presso Amministrazioni dello Stato diverse da quella di appartenenza rimangono assegnati a tali Amministrazioni.

Gli impiegati di cui al precedente comma saranno iscritti, presso le Amministrazioni di assegnazione, in appositi quadri secondo le carriere e le qualifiche previste dalla presente legge, nell'ordine di anzianità in ciascuna qualifica. I quadri saranno annualmente pubblicati nei ruoli di anzianità di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(*È approvato*)

Art. 2.

Gli impiegati di cui al precedente articolo sono assimilati, ad ogni effetto, agli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato. Ad essi si applicano, ad eccezione di quelle incompatibili ed in quanto non sia diversamente stabilito da quelle della presente legge, tutte le disposizioni concernenti lo statuto, l'ordinamento delle carriere, il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e quelli di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonchè quelle degli ordinamenti particolari delle carriere corrispondenti delle Amministrazioni dello Stato di assegnazione.

(*È approvato*).

Art. 3.

Gli impiegati di cui ai precedenti articoli sono riordinati in carriere e, nell'ambito di ciascuna carriera, in qualifiche, come da annesse tabelle *A, B, C* e *D*.

(*È approvato*).

Art. 4.

All'inquadramento del personale interessato nelle nuove carriere e qualifiche di cui alle annesse tabelle sarà provveduto con applicazione delle seguenti norme:

1) i singoli impiegati saranno inquadrati nella carriera corrispondente alla categoria d'impiego a contratto-tipo di appartenenza alla data del 1° gennaio 1964 ed alle funzioni o mansioni istituzionalmente proprie. Per coloro i quali, presso le Amministrazioni di appartenenza o di distacco, abbiano svolto e svolgano, in modo permanente, funzioni o mansioni diverse da quelle d'istituto, sarà tenuto conto delle funzioni o mansioni esplicate di fatto;

2) nell'ambito di ciascuna carriera, i singoli impiegati saranno collocati nella qualifica corrispondente alla posizione gerarchica acquisita nella categoria d'impiego a contratto-tipo di appartenenza.

La corrispondenza fra le carriere e qualifiche di cui alle annesse tabelle *A, B, C* e *D* e le categorie, gradi e classi di classificazione degli impiegati a contratto-tipo di cui agli allegati II, III, IV e V al decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive integrazioni e modificazioni, è determinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 27 marzo 1957; ove occorra, sarà determinata in base ai corrispondenti coefficienti di stipendio.

Gli impiegati che abbiano maturato nel grado ricoperto o nella classe di appartenenza un'anzianità di almeno nove anni, e che negli ultimi tre anni abbiano riportato giudizi complessivi non inferiori a ottimo, saranno inquadrati nella qualifica immediatamente superiore a quella corrispondente a detto grado o classe. Per l'inquadramento nelle qualifiche di Ispettore generale e di Direttore di divisione, ed equiparate,

è, tuttavia, necessario il previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, che si pronuncerà sulla base degli elementi di cui all'articolo 169 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli impiegati della IV categoria d'impiego a contratto-tipo i quali, a partire da data non posteriore al 1° maggio 1948, abbiano svolto, in modo lodevole ed ininterrotto, mansioni di archivio o di copia o comunque mansioni proprie del personale d'ordine (carriera esecutiva), potranno essere inquadrati, a domanda, con anzianità, ai soli effetti giuridici, dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, nella qualifica iniziale della predetta carriera. La domanda dev'essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono disposti con decreto del Ministro competente.

(*È approvato*).

Art. 5.

L'attribuzione della qualifica superiore agli impiegati di cui alla presente legge, nell'ambito di ciascuna carriera, è regolata, in modo uniforme per tutti, dalle norme generali del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, relative alle promozioni degli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato di pari od equivalente qualifica, in quanto operabili.

Le procedure per il conferimento delle promozioni saranno espletate almeno ogni due anni.

Nel caso di promozioni da conferirsi mediante scrutinio per merito comparativo saranno promossi gli impiegati che abbiano riportato un coefficiente complessivo minimo non inferiore agli otto decimi del coefficiente complessivo massimo, ed almeno la metà del coefficiente massimo nella categoria concernente la qualità del servizio prestato ed in quella concernente l'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore.

Nei confronti degli impiegati che, alla data del 1° gennaio 1964, abbiano maturato, nel grado rivestito o nella classe di appartenenza d'impiego a contratto tipo, alla data predetta, un'anzianità di almeno 15 anni, ai fini delle promozioni o dell'ammissione agli esami per la promozione alla qualifica immediatamente superiore a quella loro attribuita nella prima attuazione della presente legge, l'anzianità di servizio allo scopo richiesta dalle vigenti disposizioni è ridotta alla metà.

L'anzianità di servizio prevista per l'attribuzione delle successive qualifiche superiori nelle singole carriere, a quella conferita alla data del 1° gennaio 1964, non è richiesta nei confronti degli impiegati che, alla data anzidetta, abbiano maturato almeno venticinque anni di permanenza nella qualifica rivestita o nella classe di appartenenza d'impiego a contratto-tipo.

(*È approvato*).

Art. 6.

Rimangono fermi i diritti, acquisiti dai singoli impiegati in forza di norme precedenti, e quelle indennità, compensi ed altre competenze analoghe a carattere continuativo avute attribuite in ragione dell'appartenenza a determinate Amministrazioni od a determinati servizi. Le disposizioni dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1599, sono applicabili anche agli impiegati di cui alla presente legge che siano venuti a trovarsi e si trovino nelle medesime condizioni degli impiegati di cui all'articolo stesso.

Agli impiegati che, in applicazione del terzo comma dell'articolo 4, vengano inquadrati in qualifica superiore a quella corrispondente alla posizione gerarchica rivestita nella categoria d'impiego a contratto-tipo d'appartenenza è attribuito il trattamento

economico iniziale inerente alla qualifica di inquadramento. È, tuttavia, riconosciuto valido, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio previsti dalle vigenti disposizioni, il servizio prestato nel grado ricoperto o nella classe di appartenenza in eccedenza al numero di anni di servizio (nove) prescritto per aver titolo all'inquadramento nella qualifica superiore. Qualora nel computo della anzianità resti una frazione di tempo inferiore al biennio, tale frazione sarà valutata ai fini del successivo aumento.

In ogni altro caso, gli impiegati eventualmente provvisti di trattamento economico complessivo a titolo di stipendio ed eventuali competenze accessorie superiore a quello complessivo corrispondente alla nuova posizione ad essi attribuita in applicazione della presente legge, conservano la differenza a titolo di assegno personale, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio a qualsiasi titolo. Tale assegno, per la parte derivante da differenza di stipendio, è utile a pensione.

(*È approvato*).

Art. 7.

Rimangono ferme, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza degli impiegati di cui alla presente legge, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090.

Nei confronti degli impiegati stessi, dalle Amministrazioni cui essi rimarranno assegnati in forza della presente legge, sarà provveduto all'iscrizione all'Opera di previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato, e dei loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei dipendenti statali, con decorrenza retroattiva dal 1° settembre 1954, data stabilita dal citato decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090, agli effetti della decorrenza dell'applicazione agli impiegati stessi delle disposizioni relative al collocamento a riposo ed al trattamento di quiescenza in vigore per gli impiegati civili di ruolo dello Stato.

Per il periodo dal 1° settembre 1954 alla data di entrata in vigore della presente legge, le singole Amministrazioni verseranno all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei dipendenti statali l'ammontare complessivo dei contributi arretrati ad esso dovuti, da computarsi nella misura di essi contributi vigenti nel tempo ed avendo riguardo agli stipendi dagli impiegati stessi effettivamente fruiti a partire dal 1° settembre 1954 in poi, senza interessi. Le Amministrazioni si rivarranno verso gli impiegati delle quote di contributo a loro carico mediante ritenute rateali sullo stipendio, ed eventualmente sulla pensione, in un periodo non superiore ai cinque anni.

All'iscrizione sarà provveduto, a cura delle Amministrazioni già di rispettiva appartenenza, anche nei confronti delle unità del personale contemplato dalla presente legge che siano cessate dal servizio, nei cui riguardi ricorrano le condizioni per aver diritto alle prestazioni previdenziali. Relativamente a tale personale, le Amministrazioni provvederanno al versamento all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali delle sole quote di contributo facenti carico allo Stato; per l'ammontare delle quote a carico del personale, l'Ente predetto provvederà a trattenuta diretta sull'importo delle prestazioni dovute.

(*È approvato*).

Art. 8.

Gli impiegati di cui alla presente legge possono, per riconosciute esigenze di servizio o per comprovata impossibilità di utilizzazione nei servizi istituzionalmente propri delle amministrazioni di appartenenza, essere comandati col loro consenso, anche a tempo indeterminato, presso altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, od enti pubblici. Il personale medico può, altresì, essere comandato presso istituti destinati all'assistenza, al ricovero ed alla cura degli infermi. Rimangono ferme, ad ogni altro effetto, le norme di cui agli articoli 56 e 57 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto

degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(*È approvato*)

Art. 9.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le attribuzioni in atto esercitate dalla Commissione interministeriale di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1956, n. 496, relativamente agli impiegati di cui alla presente legge, sono devolute agli organi istituzionali propri delle singole Amministrazioni di appartenenza degli impiegati stessi.

(*È approvato*).

Art. 10

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati il decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive integrazioni e modificazioni, e tutte le altre disposizioni speciali inerenti al personale di cui alla presente legge con essa incompatibili.

(*È approvato*)

Art. 11.

I fondi stanziati negli stati di previsione delle singole Amministrazioni dello Stato per le spese relative al personale contemplato dalla presente legge, a qualunque titolo, saranno trasferiti sui corrispondenti capitoli di spese inerenti al personale di ruolo.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per il corrente esercizio finanziario, con gli stanziamenti iscritti, ai vari titoli, negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni interessate relativi al personale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame dell'allegata tabella *A*, di cui do lettura:

TABELLA *A*.

CARRIERE DIRETTIVE

QUADRO 1. — *Amministrativi.*

| Coefficiente | Qualifica |
|---|---|
| — | — |
| 670 | Ispettore generale |
| 500 | Direttore di divisione. |
| 402 | Direttore di sezione. |
| 325 | Consigliere di 1ª classe. |
| 271 | Consigliere di 2ª classe. |
| 229 | Consigliere di 3ª classe. |

QUADRO 2. — *Medici.*

| Coefficiente | Qualifica |
|---|---|
| — | — |
| 670 | Ispettore generale medico (1). |
| 500 | Medico capo (1). |
| 402 | Medico superiore (1). |
| 325 | Medico di 1ª classe (1). |
| 271 | Medico di 2ª classe (1). |

(1) Per il personale in organico al Ministero della sanità, rispettivamente: ispettore generale medico (coefficiente 670), medico provinciale capo (coefficiente 500), medico provinciale superiore (coefficiente 402), medico provinciale di 1ª classe (coefficiente 325), medico provinciale di 2ª classe (coefficiente 271).

QUADRO 3. — *Veterinari.*

| Coefficiente | Qualifica |
|---|---|
| — | — |
| 670 | Ispettore generale veterinario (1). |
| 500 | Veterinario capo (1). |
| 402 | Veterinario superiore (1). |
| 325 | Veterinario di 1ª classe (1). |
| 271 | Veterinario di 2ª classe (1). |
| 229 | Veterinario di 3ª classe (1). |

(1) Per il personale in organico al Ministero della sanità, rispettivamente: ispettore generale veterinario (coefficiente 670), veterinario provinciale capo (coefficiente 500), veterinario provinciale superiore (coefficiente 402), veterinario provinciale di 1ª classe (coefficiente 325), veterinario provinciale di 2ª classe (coefficiente 271), veterinario provinciale di 3ª Classe (coefficiente 229).

QUADRO 4. — *Farmacisti.*

| Coefficiente | Qualifica |
|---|---|
| 670 | Ispettore generale farmacista. |
| 500 | Farmacista capo. |
| 402 | Farmacista superiore |
| 325 | Farmacista di 1ª classe. |
| 271 | Farmacista di 2ª classe. |
| 229 | Farmacista di 3ª classe. |

QUADRO 5. — *Ingegneri.*

| Coefficiente | Qualifica |
|---|---|
| 670 | Ispettore generale. |
| 500 | Ingegnere capo. |
| 402 | Ingegnere superiore. |
| 325 | Ingegnere principale. |
| 271 | Ingegnere. |

QUADRO 6. — *Architetti.*

| Coefficiente | Qualifica |
|---|---|
| 402 | Architetto superiore. |
| 325 | Architetto principale. |
| 271 | Architetto. |

QUADRO 7. — *Agrari.*

| Coefficiente | Qualifica |
|---|---|
| 670 | Ispettore agrario generale. |
| 500 | Ispettore agrario capo. |
| 402 | Ispettore agrario superiore |
| 325 | Ispettore agrario principale. |
| 271 | Ispettore agrario. |
| 229 | Ispettore agrario aggiunto. |

QUADRO 8. — *Geologi.*

| Coefficiente | Qualifica |
|---|---|
| 670 | Ispettore generale. |
| 500 | Geologo capo. |
| 402 | Geologo superiore. |
| 325 | Geologo principale. |
| 271 | Geologo. |
| 229 | Vice geologo. |

QUADRO 9. — *Biologi.*

| Coefficiente | Qualifica |
|---|---|
| 670 | Ispettore generale. |
| 500 | Biologo capo. |
| 402 | Biologo superiore. |
| 325 | Biologo principale. |
| 271 | Biologo. |
| 229 | Vice biologo. |

(*È approvata*).

Passiamo all'allegata tabella *B*, di cui do lettura:

TABELLA *B*

CARRIERE DI CONCETTO

QUADRO 1. — *Amministrativi.*

| Coefficiente | Qualifica |
|---|---|
| 500 | Segretario capo. |
| 402 | Segretario principale. |
| 325 | Primo segretario. |
| 271 | Segretario. |
| 229 | Segretario aggiunto. |
| 202 | Vice segretario. |

QUADRO 2. — *Ragionieri e contabili.*

| Coefficiente | Qualifica |
|---|---|
| 500 | Ragioniere capo — Segretario contabile capo — Gestore capo. |
| 402 | Ragioniere principale — Segretario contabile principale — Gestore principale. |
| 325 | Primo ragioniere — Primo segretario contabile — Primo gestore. |
| 271 | Ragioniere — Segretario contabile — Gestore. |
| 229 | Ragioniere aggiunto — Segretario contabile aggiunto — Gestore aggiunto. |
| 202 | Vice ragioniere — Vice segretario contabile — Vice gestore. |

QUADRO 3. — *Cassieri.*

| Coefficiente | Qualifica |
|---|---|
| — | — |
| 500 | Cassiere capo. |
| 402 | Cassiere principale. |
| 325 | Cassiere superiore. |
| 271 | Primo cassiere. |
| 229 | Cassiere. |
| 202 | Vice cassiere. |

QUADRO 4. — *Geometri.*

| Coefficiente | Qualifica |
|---|---|
| — | — |
| 500 | Geometra capo. |
| 402 | Geometra principale. |
| 325 | Primo geometra. |
| 271 | Geometra. |
| 229 | Geometra aggiunto. |
| 202 | Vice geometra. |

QUADRO 5. — *Agronomi.*

| Coefficiente | Qualifica |
|---|---|
| — | — |
| 500 | Esperto agrario capo. |
| 402 | Esperto agrario principale. |
| 325 | Primo esperto agrario. |
| 271 | Esperto agrario. |
| 229 | Esperto agrario aggiunto. |
| 202 | Vice esperto agrario. |

(*È approvata*).

Passiamo ora all'esame dell'allegata tabella *C*, di cui do lettura:

TABELLA *C*.

CARRIERE ESECUTIVE

QUADRO 1. — *Personale d'ordine.*

| Coefficiente | Qualifica |
|---|---|
| — | — |
| 325 | Archivista superiore. |
| 271 | Archivista capo. |
| 229 | Primo archivista. |
| 202 | Archivista. |
| 180 | Applicato. |
| 157 | Applicato aggiunto. |

QUADRO 2. — *Assistenti.*

| Coefficiente | Qualifica |
|---|---|
| — | — |
| 325 | Assistente superiore. |
| 271 | Assistente capo. |
| 229 | Assistente principale. |
| 202 | Primo assistente. |
| 180 | Assistente. |
| 157 | Assistente aggiunto. |

(*È approvata*).

Passiamo ora all'esame dell'allegata tabella *D*, di cui do lettura:

TABELLA *D*.

CARRIERE
DEL PERSONALE AUSILIARIO

QUADRO 1. — *Personale di anticamera.*

| Coefficiente | Qualifica |
|---|---|
| — | — |
| 180 | Commesso capo. |
| 173 | Commesso. |
| 159 | Usciere capo. |
| 151 | Usciere. |
| 142 | Inserviente. |

QUADRO 2. — *Personale tecnico.*

| Coefficiente | Qualifica |
|---|---|
| — | — |
| 173 | Agente tecnico capo. |
| 159 | Agente tecnico. |

QUADRO 3. — *Magazzinieri.*

| Coefficiente | Qualifica |
|---|---|
| — | — |
| 180 | Magazziniere capo. |
| 173 | Magazziniere di 1ª classe. |
| 159 | Magazziniere di 2ª classe. |
| 151 | Magazziniere di 3ª classe. |

(*È approvata*)

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante » (2790)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante », già approvato dalla Camera dei deputati, in un testo unificato comprendente un disegno di legge d'iniziativa del Governo e il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Riccio, Radi, Belotti, Agosta, Alba, Aldisio, Alessandrini, Amadeo, Amatucci, Amodio, Armani, Baldi, Barberi, Bassi, Berretta, Bettiol, Biaggi Nullo, Bianchi Fortunato, Bologna, Borghi, Borra, Bonaiti, Bontade Margherita, Bosisio, Bova, Buffone, Buzzetti, Buzzi, Caiati, Caiazza, Canestrari, Cappello, Carcaterra, Miotti Carli Amalia, Carra, Castellucci, Cattaneo Petrini Giannina, Cavallari, Cavallaro, Cengarle, Ceruti, Cocco Maria, Colasanto, Conci Elisabetta, Colleoni, D'Agnino, Dall'Armellina, D'Amato, D'Antonio, D'Arezzo, Darida, De Capua, De' Cocci, Del Castillo, De Leonardis, Dell'Andro, De Maria, De Marzi, De an, Dossetti, Elkan, Evangelisti, Fabbri, Foderaro, Fornale, Fortini, Fracassi, Franzo, Fusaro, Gagliardi, Ghio, Giglia, Gioia, Girardin, Gitti, Graziosi, Guariento, Helfer, Imperiale, Iozzelli, Laforgia, La Penna, Lattanzio, Lucchesi, Mancini Antonio, Mattarelli, Mengozzi, Merenda, Negrari, Origlia, Pala, Patrini Pedini, Pella, Pennachini, Piccoli, Pintus, Pitzalis, Pucci Ernesto, Quintieri, Racchetti, Rampa, Reale Giuseppe, Romanato, Rosati Ruffini, Russo Vincenzo, Salizzoni, Sammartino, Sangalli, Sarti, Semeraro, Sgarlata, Simonacci, Sinesio, Sorgi, Spadola, Stella, Tantalo, Toros, Tozzi Condivi, Truzzi, Turnaturi, Urso, Valiante, Vedovato, Viale, Villa, Zanibelli e Zugno.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P E N N A C C H I O , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi è superfluo ricordare ai colleghi della Commissione in che cosa consistano le attività dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Sottolineare le condizioni giuridiche, economiche, sociali, di lavoro e soprattutto umane in cui lo spettacolo viaggiante opera in Italia, significa solo mettere in maggiore evidenza l'esigenza di un intervento statale e di un impulso di solidarietà verso il settore.

Ma non sussiste soltanto un riconoscimento umano: esaurito soltanto in questo ambito, il problema ne sarebbe avvilito, invece va obiettivamente considerato che la attività dello spettacolo viaggiante è lungi dall'aver esaurito ogni interesse presso il pubblico, ed incontra tuttora notevoli consensi. Si tratta di una attività decisamente popolare, apprezzata da vasti ceti di cittadini e , soprattutto, dalla gioventù, che si inserisce nei più vasti problemi del tempo libero, dello svago sano e restauratore delle energie, con non pochi addentellati con le esigenze del turismo.

Non è un settore statico, nè dobbiamo fare soltanto dell'assistenza e della beneficenza: le forme di attrazione evolvono, le attività si aggiornano nell'inventiva e nelle strutture organizzative, ma ciò evidentemente comporta maggiori oneri, che non sono sostenibili da parte di piccole imprese. La maggiore comprensione va ai piccoli imprenditori dello spettacolo viaggiante: si tratta di 4.000 nuclei familiari, quattromila esercenti con decine di migliaia di addetti. Non si può assistere indifferenti alla crisi economica del settore per le non lievi implicazioni di carattere sociale che essa comporta per tutti coloro che vivono di quell'attività.

La crisi esiste e va individuata nella nessuna tutela di cui gode il settore, che non solo deve aggiornare gli impianti, adeguarsi alle esigenze della tecnica, aderire ai nuovi gusti del pubblico, ma deve affrontare i pesanti oneri di gestione che sono comuni ad ogni forma di impresa. Pensiamo alla vita nomade di questi operatori, ai rischi cui sono esposti e cui debbono fare fronte, alle incomprensioni morali, alle difficoltà di cui sono circondati e basti pensare, ad esempio, al reperimento delle aree comunali (i famosi oneri per i plateatici), all'asprezza del fiscalismo che non fa distinzioni tra le varie categorie, indipendentemente dalle rispetti-

ve capacità economiche, e che si esercita pesantemente e puntualmente nei confronti della categoria, determinando condizioni di sfavore e di sperequazione rispetto ai settori affini, quali quelli dell'attività teatrale e cinematografica.

Dobbiamo prendere atto onestamente, forse perchè si tratta di un settore che non mobilita ed organizza agitazioni e non è in grado di garantire molta solidarietà elettorale, che manca una disciplina legislativa che lo inquadri, che ne regoli i rapporti con la pubblica Amministrazione e gli enti pubblici: ma, quel che è peggio, manca qualunque forma di tutela o di agevolazione statale o locale.

Ecco la giustificazione del presente disegno di legge, che si impernia sul riconoscimento della funzione sociale delle attività dello spettacolo viaggiante e sulla dichiarazione programmatica di volerne promuovere la tutela e lo sviluppo, il che, peraltro, non si realizza con espressioni di solidarismo astratto. Il disegno di legge non è nato a caso, nè è da confondere con una delle tante leggine nate nel clima di smobilitazione delle Camere. Esso è diretto, con disposizioni di carattere generale, a dare una disciplina ed una organizzazione al settore, ed ecco la definizione dello spettacolo viaggiante, ecco la istituzione dell'elenco delle attività spettacolari. dei trattenimenti e delle attrazioni; è previsto che l'esercizio dei circhi, dei luna-park, dei parchi di divertimento sia sottoposto all' autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo. Il controllo ministeriale è necessario per accertare che sussistano i requisiti tecnico-professionali degli imprenditori; tra l'altro è previsto un più rigoroso controllo nei confronti dei parchi di divertimento che sono molto più organizzati e per i quali si richiede capacità economica, rispetto delle leggi sul lavoro.

G I A N Q U I N T O . I piccoli imprenditori, come sono protetti?

P E N N A C C H I O , *relatore*. Senatore Gianquinto, mi dia tempo di esporre i vari punti del disegno di legge e vedrà che non me ne sono dimenticato.

Si tratta di trovare alcune agevolazioni di carattere tributario e fiscale a favore di questi piccoli imprenditori cui provvede, innanzitutto, l'articolo 10 del provvedimento in discussione che, in relazione alla legge 18 aprile 1962, n. 208, stabilisce. « Le tariffe di cui ai precedenti commi, per le occupazioni di suolo pubblico effettuato con installazioni di circhi equestri ed attività dello spettacolo viaggiante sono ridotte al 20 per cento, con esclusione di qualsiasi aumento di tariffa, in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati ».

G I A N Q U I N T O . E così sono sempre i Comuni a pagare!

Z A M P I E R I . Appunto!

P E N N A C C H I O , *relatore*. Ma si tratta di briciole!

Z A M P I E R I . A mio avviso si tratta di una disposizione incostituzionale.

P E N N A C C H I O , *relatore*. I pareri richiesti alle varie Commissioni sono tutti favorevoli.

All'articolo 12, inoltre, si prevede una riduzione dei diritti erariali pari al 5 per cento.

All'articolo 13 è previsto l'esonero dalle speciali contribuzioni che i comuni possono essere autorizazti ad applicare in caso di insufficienti proventi. Si tratta di una disposizione ispirata ad equità perchè un tale beneficio è da tempo accordato al settore cinematografico e teatrale.

All'articolo 14 viene stabilito che l'energia elettrica, comunque impiegata, deve essere considerata ad ogni effetto — anche tributario — energia per uso industriale.

L'articolo 15, inoltre, prevede l'esonero dal pagamento dell'imposta di pubblicità per gli avvisi di qualsiasi genere.

Sono previste agevolazioni per il trasporto per ferrovia e, inoltre, per quanto riguarda l'assistenza malattia e le assicurazioni obbligatorie — finora risolta solo con rimedi privatistici — oggi viene esteso a questi imprenditori il trattamento previsto in favore delle aziende commerciali.

do questa, senza aspetti di sfruttamento o di dipendenza dei piccoli di fronte al grande. Tale iniquità, che viene ad essere perpetuata nel disegno di legge in discussione, è una delle storture, uno degli aspetti fortemente negativi del provvedimento.

Poi, per quanto riguarda l'articolo 3, quello che parla della Commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, ho qualche cosa da dire. La Commissione è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo e ne fanno parte, oltre a vari funzionari statali, i rappresentanti degli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante, nonchè quelli dei lavoratori. Ora come è formulato nel disegno di legge il punto relativo ai tre rappresentanti? A me sembra che in questa Commissione siano rappresentati solo i grossi complessi.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Ma non è vero!

F A B I A N I . La mia è soltanto una richiesta di precisazione.

È una precisazione che si deve fare. Perchè, chi sono gli esercenti? I lavoratori-imprenditori, cioè coloro che hanno una piccola attrezzatura e la gestiscono in forma familiare?

Secondo le valutazioni fatte dalle organizzazioni sindacali questi sono lavoratori-imprenditori che non appartengono alle categorie sindacali degli esercenti, per cui verrebbe ad essere esclusa una loro rappresentanza in seno alla Commissione che è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo. Anche questo problema deve essere risolto e può esserlo soltanto se anzichè dire: « tre rappresentanti degli esercenti... », si dirà: « tre rappresentanti della categoria degli spettacoli viaggianti ». Questa formulazione più generica può comprendere tutte le categorie

A nostro avviso dovrebbe essere preso in considerazione anche il fatto che per quanto riguarda i diritti erariali — benchè già si faccia un passo avanti riducendo l'aliquota dal 10 al 5 per cento — anche pagare solo il 5 per cento rappresenta per tanti piccoli imprenditori un onere veramente grave date le loro condizioni economiche. Una differenziazione del carico erariale a favore dei piccoli imprenditori potrebbe rappresentare una impostazione veramente più equa e più democratica del problema. Comunque non si può fare una questione di carattere determiante su questo aspetto del problema, ma i due aspetti che ho sottolineato prima dovrebbero essere presi in seria considerazione per permetterci di dare con tranquillità il nostro voto favorevole all'approvazione del disegno di legge.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, sarà brevissimo perchè mi limiterò ad annunciare il nostro voto favorevole al disegno di legge in esame, anche se ancora una volta dobbiamo rammaricarci della fretta con la quale vengono posti in essere provvedimenti legislativi, fretta che involge anche il mancato rispetto della forma linguistica da parte del legislatore. È evidente, quando si legge l'articolo 1 del presente disegno di legge: « Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore », che sarebbe stato molto più consono al concetto che si vuole esprimere stabilire: « Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo, e ne promuove il consolidamento e lo sviluppo ». Ma ora non possiamo farlo ed ecco il punto in cui uno dei due rami del Parlamento si muta in una cassa di risonanza del Governo e del Parlamento. Alla fine della legislatura ci dobbiamo ridurre a tanti notai che non fanno che registrare la volontà degli altri e recepirla.

Nell'articolo 2, per esempio, c'è una specie di bisticcio concettuale là dove si legge: « Sono considerati spettacoli viaggianti le attività spettacolari... ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile ». Quindi sono considerati spettacoli viaggianti i parchi permanenti. A mio avviso la seconda parte avrebbe dovuto formare un periodo a parte, a mo' di eccezione.

Per i motivi esposti, signor Presidente, mentre protestiamo per il modo in cui si

procede in fine di legislatura, dichiariamo che voteremo a favore del disegno di legge.

P R E Z I O S I . Signor Presidente, pregiudizialmente non sono contrario a questo disegno di legge, vorrei, però, che l'onorevole Ministro ci desse alcuni schiarimenti.

Sono preoccupato, come avvocato e non come senatore, soprattutto per quanto riguarda le disposizioni degli articoli 2 e 7.

In sostanza, il presente disegno di legge si propone di aiutare il personale dei circhi equestri e soprattutto dei circhi equestri artigiani, costituiti cioè da nuclei familiari che formano piccoli circhi equestri, i quali si recano nei piccoli comuni nelle zone depresse del nostro Paese. Quando leggiamo, però, le disposizioni contenute nell'articolo 2, ci appare evidente come facciamo aderire questo disegno di legge elle esigenze dei grandi complessi dei circhi equestri. E quando all'articolo 7 diciamo: « La autorizzazione è rilasciata, su conforme parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 3, sentite le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei lavoratori, tenendo conto dei requisiti tecnico-professionali, nonchè della capacità finanziaria... del richiedente... ». mettiamo i circhi equestri artigiani in gravissima difficoltà Noi sappiamo che oggi molti circhi equestri familiari agiscono nel nostro Paese dietro licenza della Questura che localmente si rende conto della necessità di aiutare tali piccoli complessi. Quindi, se ad un certo momento creiamo una dinamica giuridica tale per cui « l'autorizzazione è rilasciata, su conforme parere della Commissione consultiva e sentite le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei lavoratori, tenendo conto dei requisiti tecnico-professionali nonchè della capacità finanziaria », con il presente disegno di legge, il cui stanziamento modestissimo di 200 milioni dovrebbe andare incontro ai circhi equestri familiari, metteremmo in difficoltà tali piccoli complessi artistici.

Per i motivi esposti, attendo che il Ministro dia alcuni chiarimenti e ci assicuri che approvando il presente provvedimento non danneggiamo i piccoli complessi artigianali.

P E N N A C C H I O , *relatore*. La preoccupazione del senatore Fabiani è eccessiva; in definitiva il disegno di legge presta particolari garanzie e cautele affinchè non vi sia prevaricazione e speculazione e basterebbe pensare all'articolo 7 in relazione all'autorizzazione che è la condizione per l'esercizio dei parchi di divertimento: del resto c'è anche l'articolo 3 nel quale è detto delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, i quali possono, così, controllare tutto l'*iter* dell'autorizzazione. Non soltanto, ma vige anche il principio della revisione annuale dell'autorizzazione, sicchè se qualche inconveniente, per avventura, si venisse a manifestare, allora, proprio in base alla revisione, certe difficoltà e certe situazioni potrebbero essere superate.

P R E Z I O S I . Io vorrei sapere una cosa: quei componenti di piccoli circhi sono iscritti alle organizzazioni sindacali?

P E N N A C C H I O , *relatore*. Ma se non sono iscritti non ne ha colpa il Governo! L'organizzazione sindacale è uno strumento preordinato a tutela degli interessi di categoria; mi sembra che nell'articolo 3 non si possa ravvisare l'esclusione dei piccoli esercenti: vi si parla di tre rappresentanti degli esercenti e basta; non si dice che sono « grandi esercenti ». Quindi, tenuto conto che subito dopo e cioè alla lettera *h*) si parla di tre rappresentanti dei lavoratori, mi pare che certe preoccupazioni debbano assolutamente cadere.

Il senatore Battaglia ha fatto delle critiche, come sua abitudine, alla formulazione del disegno di legge. Preciso che, però, lo stesso critico ha dato la risposta ai suoi rilievi, quando ha affermato che il disegno di legge deve essere approvato qualunque siano le valutazioni che si possono fare in merito, perchè nessuno può assumersi la responsabilità di rinviarlo all'altro ramo del Parlamento.

P A L U M B O . Ma la pertinenza delle sue osservazioni rimane!

P E N N A C C H I O , *relatore*. Sono osservazioni che non sono sfuggite neanche alla nostra attenzione, però la conclusione nostra è stata identica a quella del collega Battaglia.

Importante è anche l'aspetto del tutto nuovo dei rapporti tra queste organizzazioni e gli enti pubblici e la stessa Amministrazione statale.

Per quanto riguarda l'intervento del senatore Preziosi vorrei raccomandargli di non fare eccessiva distinzione tra piccoli e grandi esercenti; non possiamo introdurre in questo campo una distinzione che ci riporta a vedere una contrapposizione tra l'uno e l'altro. Tutta l'attività dei circhi e degli spettacoli viaggianti è in crisi; anche i grandi spettacoli viaggianti manifestano oggi profonde crepe economiche, davvero impressionanti. Sono infatti sufficienti dieci giorni di scarsi incassi, o un nubifragio, il freddo precoce (e gli esempi anche in questi ultimi tempi non sono davvero mancati) per mettere in grave crisi anche i grossi imprenditori. Io credo che soltanto la grande passione che anima queste persone permetta loro di restare legate ad un'attività tra le più incerte ed aleatorie. Quindi ripeto che non si debbono fare distinzioni del genere di quella prospettata dal senatore Preziosi: la legge deve rivolgersi equanimemente agli uni e agli altri.

Questa è la replica del relatore; il ministro Corona risponderà esaurientemente alle altre domande.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Innanzitutto desidero ringraziare l'intera Commissione per aver voluto prendere in esame, prima che la legislatura terminasse, questo disegno di legge che è la risultante di una proposta governativa e di una parlamentare. I lavori convulsi di questo scorcio di legislatura hanno potuto senz'altro determinare quelle manchevolezze di carattere lessicale lamentate dal senatore Battaglia. Tuttavia in un mondo così preso da problemi di sviluppo meccanico e tecnologico pensare ai circhi e allo spettacolo viaggiante rappresenta una nota di serenità che ha quasi sapore di romanticismo.

È la prima volta che lo Stato interviene per dare, in primo luogo, una normativa che mancava nelle proposte d'iniziativa parlamentare e, in secondo luogo, per agevolare e concedere facilitazioni d'ordine fiscale e d'altro tipo a questo genere di spettacolo che ha una così antica tradizione.

Credo che in questo disegno di legge si sia tenuto conto degli interessi di tutta la categoria: lo stesso disegno di legge, inoltre, sarà di stimolo all'organizzazione sindacale del settore che finora ha agito in forma rivendicativa e che si trova oggi in possesso di diritti da esercitare nei confronti dello Stato: esso senza dubbio approfitterà di questa occasione per meglio organizzarsi.

Circa l'obiezione di fondo dell'onorevole Fabiani debbo dire che probabilmente talvolta ci si sforza di trovare delle contrapposizioni tra grandi e piccoli anche quando esse non esistono, quasi che i grandi sfruttino i piccoli, o viceversa. Anzitutto la crisi è generale e quando, per esempio, si lamenta che i 200 milioni sono pochi, devo dire che per salvare alcuni grandi circhi delle volte siamo intervenuti, rifacendoci magari a provvidenze destinate al turismo, con pochi milioni, peraltro sufficienti a permettere loro di superare difficili situazioni.

In secondo luogo vorrei che facesse testo non solo l'attuale dichiarazione del Ministro, ma quanto è contenuto nella relazione ministeriale la quale dice che il presente disegno di legge riguarda un settore nel quale agiscono circa quattromila esercenti, la maggior parte dei quali piccoli imprenditori-lavoratori che si avvalgono del proprio nucleo familiare per la conduzione delle imprese. È evidente, quindi, che l'obiettivo del disegno di legge, precisato nella relazione del Governo, è quello di avvalersi di questi imprenditori-lavoratori, senza naturalmente escludere gli altri.

Credo, pertanto, che non possa sorgere, da questo punto di vista, alcuna preoccupazione nei confronti della formulazione degli articoli.

In pratica debbo far notare che la composizione della Commissione di cui all'articolo 3 è estremamente democratica nei confronti della categoria. Fanno parte di que-

sta Commissione tanto tre rappresentanti degli esercenti dei circhi quanto tre rappresentanti dei lavoratori dei circhi e dello spettacolo viaggiante, nonostante non esista una organizzazione sindacale eccessivamente articolata. Probabilmente il disegno di legge promuoverà nuove organizzazioni.

Per quanto riguarda l'articolo 7, direi che esso è uno dei più convincenti per la tesi opposta a quella esposta da coloro che nutrono delle perplessità perchè l'autorizzazione è rilasciata su conforme parere della Commissione, non solo, ma anche sentite le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei lavoratori. Faccio notare che esiste, per esempio, un'Associazione generale italiana dello spettacolo che comprende i grandi e i piccoli esercenti, nonche, addirittura, le sale parrocchiali. Ebbene, sono tutti nella stessa organizzazione e insieme difendono il loro diritto

Attualmente è all'approvazione del Parlamento una proposta di legge appoggiata, oltrechè promossa, da questa stessa Associazione generale italiana dello spettacolo, completamente a favore dei piccoli esercenti per quanto riguarda gli sgravi fiscali. Non si deve dire che, quando si forma un'organizzazione di un settore, fatalmente essa debba essere dominata dai cosiddetti grandi: e ripeto che, personalmente, non vedo in questo caso una contrapposizione tra grandi e piccoli perchè la crisi — ripeto — è generale e gli interessi sono comuni. Vorrei dire, anzi, che l'organizzazione sindacale in genere fa prevalere il numero dei piccoli sul ristretto numero dei grandi. Garantisco ad ogni modo che l'applicazione del disegno di legge vuole tenere conto soprattutto di questi piccoli imprenditori-lavoratori a nucleo familiare; in tale senso si esprime la relazione nel motivare il disegno di legge e in tal senso prende impegno il Ministro. In questa maniera la legislatura, per quanto riguarda il settore dello spettacolo, ritengo possa concludersi positivamente: abbiamo varato con il vostro sostegno la legge per il cinema, la legge per gli enti lirici e le attività musicali, e avremmo, quindi, trascurato un settore importante. Come è noto, sussiste disgraziatamente una lacuna costituita dalla mancata approvazione della legge sul teatro drammatico già diramata dal mio Ministero, però essa è già finanziata per il bilancio 1968 e sarà compito del nuovo Governo e della nuova legislatura provvedere a vararla rapidamente in modo da dare un assetto legislativo che non pretende di essere perfetto, perchè niente è perfetto, ma che fatalmente darà l'avvio ad una possibilità d'intervento nel settore, proficua per gli interessi di coloro che in questo settore svolgono la loro opera.

Raccomando, pertanto, alla Commissione di approvare questo disegno di legge che alla Camera dei deputati è stato approvato all'unanimità e senza che sia stata espressa alcuna perplessità.

F A B I A N I . Per quanto riguarda gli organizzatori l'autorizzazione può essere concessa anche ad un'associazione?

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Ma certo. L'inconveniente che lei lamenta debbo dire che non mi risulta, perchè non ho mai ricevuto proteste di questo tipo, e se in ipotesi qualcosa è potuta avvenire, è avvenuta proprio per mancanza di normativa. D'altra parte lo Stato deve pretendere alcune garanzie per lo svolgimento di questi spettacoli ,i quali, comportando spesso l'uso di macchinari, possono mettere a repentaglio la pubblica incolumità. Non vedo, però, in che maniera si possa considerare il disegno di legge come diretto a favorire la categoria dei grossi impresari, i quali accaparrerebbero le aree a danno dei piccoli. Perchè, intanto, se dovessero nascere delle questioni esse verrebbero esaminate e risolte in sede di Commissione nella quale tutti sono rappresentati; se vi fossero differenze di opinioni, nessuno potrebbe escludere, sulla base di questo disegno di legge di formare altre organizzazioni sindacali che avrebbero uguale titolo per essere ammesse nella categoria. È ovvio che si tratta della prima impostazione normativa di questo settore. Esamineremo naturalmente, con il massimo spirito di comprenssione, tutte le questioni che dovessero nascere in questo campo.

F A B I A N I . Una volta detto che l'autorizzazione sarà data a coloro che dimostreranno una certa consistenza organizzativa e finanziaria, e chiaro che se questa consistenza è considerata singolarmente non potranno essere che i grossi dirigenti dei grandi spettacoli viaggianti ad ottenerla.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Chi vieta ai piccoli di costituire delle cooperative?

F A B I A N I . Quella delle cooperative è una forma irrealizzabile dal punto di vista pratico. L'imprenditore dello spettacolo viaggiante è continuamente in movimento; è impossibile che 30 40 di questi imprenditori possano formare delle cooperative che poi si muovano tutte, contemporaneamente, nelle stesse direzioni geografiche. La cooperativa si potrebbe formare per una sola manifestazione in un determinato posto, ma si scioglierebbe subito dopo perchè uno va poi a destra e l'altro a sinistra. La cooperativa può essere sostituita da una forma di associazione di fatto. Difatti mi sono permesso di presentare un emendamento in tal senso.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo.* La legge non ha bisogno di dare autorizzazione a formare associazioni di fatto: le associazioni di fatto in quanto tali non hanno bisogno del riconoscimento legislativo

Le do la mia parola che in quattro anni che sono al Ministero non ho mai inteso lamentele di questo genere, ma ammettiamo che ci sia chi accaparri le aree — io le dico quella che è la mia esperienza, non contesto la sua — o i parchi di divertimento che poi vengono gestiti da altri· quelli che li gestiscono evidentemente debbono offrire certe garanzie tecnico-professionali e debbono avere un minimo di consistenza finanziaria. È ovvio che di questo la Commissione terrà conto. Si tratta comunque di casi singoli e non vedo come l'articolo 7 possa impedire la concessione di autorizzazioni di questo tipo, tanto più che qui si dice che il parere dev'essere conforme· cioè la decisione non è lasciata alla discrezionalità del Ministro; inoltre, « devono essere sentite le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei lavoratori ».

Le assicuro che la sua obiezione mi sembra del tutto infondata, anche se ipoteticamente potrebbero verificarsi casi di questo genere.

F A B I A N I . Traggo esperienza da fatti che si sono più volte verificati. Ero nella condizione di dover concedere il plateatico. Ho esaminato determinate richieste che venivano da organizzatori aventi quella consistenza che la legge richiede, ed ho concesso l'autorizzazione. Poi, però venivano sempre i piccoli a protestare per le condizioni cui venivano assoggettati per la subconcessione del plateatico. Sorgevano sempre dei conflitti a cui il sindaco doveva in qualche maniera rimediare cercando di fare da mediatore, abbonando una parte di quanto dovuto per la concessione, perchè questa gente, specialmente quando le stagioni erano poco favorevoli, non poteva esercitare alcuna attività e si trovava nelle condizioni di non poter pagare. Esistono, quindi questi conflitti!

C O R O N A *Ministro del turismo e dello spettacolo.* C'è il fondo speciale dello Stato!

F A B I A N I Ma non è che il piccolo esercente potrà avere le diecimila lire per pagare il plateatico! Il contributo di 200 milioni che lo Stato darà, servirà, ad esempio, per aiutare a ricostruire le attrezzature quando vanno distrutte o danneggiate.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo.* No.

Prendo impegno, ove questi fenomeni si verificassero, di intervenire prontamente per quanto mi riguarda; però faccio osservare che un tale problema non è stato sollevato da alcuna associazione di categoria, nè è stato sollevato da alcun deputato nell'altro ramo del Parlamento

B A R T O L O M E I . Si potrebbe superare questo tipo di divergenza inserendo a

verbale il dibattito avvenuto tra il Ministro e il collega Fabiani.

G I A N Q U I N T O . Non sarebbe, allora, meglio trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno?

F A B I A N I . Comunque chiede che gli emendamenti da me presentati vengano posti in votazione.

B I S O R I . In linea generale va tenuto presente che questa forma di spettacolo è una delle più antiche e più popolari. Noi dobbiamo sostenerla nel momento in cui è sconvolta da una profonda crisi (com'è detto anche nella relazione ministeriale) e considerare che, senza un intervento come quello che ci vien proposto, rischiamo di veder cessare spettacoli cari ai bambini, sì, ma anche agli anziani.

Non vedo oggi dopo che questo disegno di legge sarà approvato, il pericolo che intermediari e accaparratori sian soli a profittare, come il senatore Fabiani pensa, senza tener presente (credo) l'articolo 9 del disegno, secondo il quale « la concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti dell'autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta ». Quell'articolo elimina (mi pare) il pericolo temuto dal senatore Fabiani perchè le autorizzazioni, come le licenze, non sono cedibili.

G I A N Q U I N T O . Si cedono, senatore Bisori, altro che se si cedono!

S I B I L L E . Si cedono perfino le tabaccherie!

B I S O R I . Ritenete che siano cedibili in frode alla legge? Ma facilmente verrebbe in luce che l'intestatario dell'autorizzazione non è un effettivo esercente, ma è un accaparratore.

Si è mostrata una certa diffidenza nei confronti dell'articolo 7 concernente la capacità finanziaria. Ma non si è notato che l'articolo ne parla « in relazione alla categoria del parco da gestire ». Ora è ben naturale che, se un seguito il quale ha una modestissima capacità finanziaria pretende di fare il passo più lungo della propria gamba, non gli venga concessa l'autorizzazione che chiede e che (ripeto) va riferita alla « categoria del parco da gestire ».

Infine, poi non vedo come non possano servire i duecento milioni del fondo previsto dall'articolo 19, anche se la somma è modesta: è ovvio che il Ministero, in caso di « particolari accertate difficoltà di gestione », potrà rapidamente erogare modesti aiuti.

Per queste ragioni e considerando che, se apportassimo delle modifiche al testo che ci è pervenuto, queste non verrebbero poi approvate in tempo dalla Camera; rilevando che il provvedimento riguarda quattromila esercenti grandi e piccoli; che l'autorizzazione è subordinata al parere di una Commissione consultiva in cui sono rappresentate tutte le categorie; che i livelli finanziari che si pretendono sono in relazione alle singole categorie degli spettacoli; che la concessione dell'area comunale spetterà direttamente a chi vuole esercitare lo spettacolo, io non vedo proprio che cosa si dovrebbe dire, in più, nel disegno. Forse che chi commette frodi in questo campo sarà decapitato? In definitiva, per tutte queste ragioni, mi dichiaro decisamente favorevole al disegno di legge.

M O L I N A R I . Mi dichiaro perfettamente d'accordo con quanto esposto dal senatore Bisori.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

## TITOLO I

### Art. 1.

Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante.

Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore.

(*È approvato*).

Art. 2.

Sono considerati « spettacoli viaggianti » le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile.

Sono esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

(*È approvato*).

Art. 3.

È istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una Commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante.

La Commissione, nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, è composta da:

*a*) il Ministro del turismo e dello spettacolo, che la presiede;

*b*) il direttore generale dello spettacolo;

*c*) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo avente qualifica non inferiore ad ispettore generale;

*d*) un funzionario del Ministero dell'interno;

*e*) un funzionario del Ministero delle finanze;

*f*) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

*g*) tre rappresentanti degli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante;

*h*) tre rappresentanti dei lavoratori dei circhi e dello spettacolo viaggiante;

*i*) due tecnici, dei quali uno designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo e uno dal Ministero dell'interno.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo può delegare di volta in volta un Sottosegretario dello stesso Dicastero o il direttore generale dello spettacolo a presiedere la Commissione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo.

I membri di cui alle lettere *g*) e *h*) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta da ciascuna delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

I membri della Commissione durano in carica un biennio e possono essere confermati.

All'articolo 3 è stato presentato dal senatore Fabiani il seguente emendamento: sostituire la lettera *g*) con la seguente: « tre rappresentanti della categoria degli spettacoli viaggianti ».

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Da una parte ci sono gli esercenti e dall'altra i lavoratori. Se diciamo: « categoria »...

BISORI. Alla lettera *g*) è detto: « tre rappresentanti degli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante » Poichè si tratta di due attività distinte, occorrono rappresentanti tanto degli spettacoli viaggianti quanto dei circhi.

PRESIDENTE Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Fabiani, di cui ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3

(*È approvato*).

Art. 4.

È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione.

Dall'elenco di cui al precedente comma sono esclusi gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco è redatto ed approvato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro dell'interno, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo precedente.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvederà periodicamente all'aggiornamento dell'elenco.

(*È approvato*).

Art. 5.

Nel concedere la licenza prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza l'autorità di pubblica sicurezza controlla altresì che sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 6.

L'esercizio dei circhi equestri e delle singole attività dello spettacolo viaggiante incluse nell'elenco di cui all'articolo 4, è subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei lavoratori e, in caso di parere difforme o negativo, sentita la Commissione consultiva prevista dall'articolo 3.

L'autorizzazione è concessa previa valutazione dei requisiti tecnico-professionali del richiedente.

Per ogni attività autorizzata il Ministero del turismo e dello spettacolo rilascia all'esercente apposito contrassegno che dovrà essere apposto permanentemente ed in maniera visibile all'esterno dell'impianto.

L'autorizzazione è sottoposta annualmente a revisione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

A quest'articolo è stato presentato dal senatore Fabiani un emendamento tendente a sopprimere il terzo comma.

Lo metto ai voti.

(*Non è approvato*)

Metto ai voti l'articolo 6, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*)

Art. 7.

L'esercizio dei parchi di divertimento è subordinato ad apposita autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

L'autorizzazione è rilasciata, su conforme parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 3, sentite le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei lavoratori, tenendo conto dei requisiti tecnico-professionali, nonchè della capacità finanziaria e dell'anzianità di esercizio del richiedente, in relazione alla categoria del parco da gestire.

L'autorizzazione è sottoposta a revisione annuale dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo saranno fissate le categorie dei parchi di divertimento in rapporto al numero ed all'importanza dei trattenimenti e delle attrazioni installate, ferma restando la esclusione degli apparecchi automatici e semi-automatici di cui all'ultimo comma dell'articolo 2.

A quest'articolo è stato presentato dal senatore Fabiani un emendamento tendente ad aggiungere, al secondo comma, dopo le parole: « del richiedente », le altre: « o delle formazioni associative e raggruppamenti di titolari di attrazioni viaggianti ».

Lo metto ai voti.

(*Non è approvato*)

Metto ai voti l'articolo 7, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 8.

Le imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera, prima di effettuare *tournées* in Italia, devono richiedere al Ministero del turismo e dello spettacolo apposita autorizzazione,

specificando le caratteristiche del complesso, il numero e la qualifica dei componenti, la località e la durata della *tournée* stessa.

L'autorizzazione è rilasciata, sentiti il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, il Ministero del commercio con l'estero e la Commissione consultiva di cui all'articolo 3.

La concessione del permesso di soggiorno ai componenti il complesso è subordinata al rilascio del nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1965, n. 1656, concernenti la circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE.

Resta salva la competenza del Ministero del commercio con l'estero in materia di rilascio di autorizzazioni all'importazione di materiali delle imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante.

(*È approvato*).

## TITOLO II

### Art. 9.

Le Amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

L'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all'anno.

La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti dell'autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta.

È vietata la concessione di aree non incluse nell'elenco di cui al primo comma e la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse.

Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle Amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Per la concessione delle aree demaniali si applica il disposto di cui al terzo comma del presente articolo.

A quest'articolo è stato presentato dal senatore Fabiani un emendamento tendente ad aggiungere, al terzo comma, dopo le parole: « agli esercenti », le altre: « a formazioni associative e raggruppamenti di titolari di attrazioni viaggianti ».

Lo metto ai voti.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 9 di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

### Art. 10.

Al terzo comma dell'articolo 195-*bis*, inserito nel testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, con l'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 208, sono soppresse le parole: « . . . nonchè per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di attrazioni, giuochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante ».

Dopo il terzo comma del citato articolo 195-*bis* è aggiunto il seguente:

« Le tariffe di cui ai precedenti commi, per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di circhi equestri ed attività dello spettacolo viaggiante sono ridotte al 20 per cento con esclusione di qualsiasi aumento di tariffa in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati ».

(*È approvato*).

### Art. 11.

Per le installazioni degli impianti dei circhi e dello spettacolo viaggiante sul suolo demaniale si applicano le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale.

(*È approvato*).

Art. 12.

L'aliquota dei diritti erariali per le attività circensi e dello spettacolo viaggiante, indicate ai numeri 2 e 6 della tabella *A*, allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, è ridotta al 5 per cento.

(*È approvato*)

Art. 13.

Non sono dovuti sugli spettacoli, trattenimenti ed attrazioni offerte dagli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante, le speciali contribuzioni previste dall'articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

(*È approvato*)

Art. 14.

L'energia elettrica comunque impiegata per l'esercizio dei circhi equestri e per le attività dello spettacolo viaggiante è considerata ad ogni effetto, anche tributario, energia per uso industriale.

(*È approvato*).

Art. 15.

Alla tabella di cui all'allegato *B* dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342, concernente la imposta di pubblicità, è aggiunto il seguente articolo:

« Articolo 7-*bis*. — Avvisi, anche se luminosi o comunicati al pubblico con mezzi sonori, concernenti spettacoli, trattenimenti ed attrazioni, offerti dagli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante ».

(*È approvato*).

Art. 16.

Per le carni destinate al consumo negli zoo dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante la tariffa massima dell'imposta di consumo prevista dall'articolo 95 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modifiche, è ridotta al 50 per cento del valore.

(*È approvato*).

Art. 17.

Per i veicoli non considerati rimorchi, impiegati dai circhi equestri e dallo spettacolo viaggiante, il rapporto tra il peso complessivo a pieno carico del veicolo stesso ed il peso complessivo a pieno carico della motrice non deve superare il valore di uno.

(*È approvato*)

Art. 18.

Gli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante sono compresi fra i soggetti indicati all'articolo 1, penultimo comma, della legge 27 novembre 1960, numero 1397.

Agli esercenti di cui al primo comma vengono estese, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, le disposizioni della legge 22 luglio 1966, numero 613.

(*È approvato*).

Art. 19.

Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo è stanziato annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 1968, un fondo di lire 200 milioni per la concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, a titolo di concorso nelle spese di ricostituzione, con gli eventuali ammodernamenti, degli impianti distrutti o

danneggiati per effetto di eventi fortuiti, nonchè per particolari accertate difficoltà di gestione.

Sul fondo di cui al comma precedente gravano gli oneri relativi alle facilitazioni tariffarie per i trasporti degli esercenti, degli artisti, dei tecnici e del personale ausiliario, nonchè dei materiali e delle attrezzature da impiegare nell'allestimento degli impianti, secondo convenzioni da stipulare annualmente col Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Eventuali residui del fondo potranno essere erogati a favore di iniziative assistenziali od educative o che, comunque, concorrano al consolidamento e allo sviluppo del settore.

I contributi straordinari sono assegnati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione consultiva prevista dall'articolo 3.

All'onere di lire 200 milioni, previsto dal primo comma del presente articolo, si provvede, per l'anno finanziario 1968, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*)

Art. 20.

La presente legge si applica alle imprese di nazionalità italiana salvo il rispetto delle norme della Comunità economica europea per la libertà di stabilimento, la libera prestazione dei servizi e la libera circolazione dei lavoratori del settore, allorchè le restrizioni relative siano state soppresse negli Stati membri in applicazione delle disposizioni del Trattato istitutivo di tale comunità.

(*È approvato*).

Informo la Commissione che è stato presentato dal senatore Fabiani il seguente ordine del giorno:

« La 1ª Commissione del Senato,

nell'approvare il disegno di legge numero 2790,

fa voti affinchè il Ministro del turismo e dello spettacolo disponga che le concessioni previste dall'articolo 7 siano date anche a formazioni associative o raggruppamenti di imprenditori di spettacoli viaggianti ».

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Non ho alcuna difficoltà ad accettare quest'ordine del giorno come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno, accettato come raccomandazione dal Governo.

(*È approvato*).

È stato inoltre presentato dal senatore Fabiani un altro ordine del giorno del seguente tenore:

« La 1ª Commissione del Senato,

nell'approvare il disegno di legge numero 2790,

invita il Ministro del turismo e dello spettacolo ad assicurare che nella Commissione prevista dall'articolo 3, i componenti di cui alla lettera *g*) siano intesi come rappresentanti di tutte le categorie degli spettacoli viaggianti ».

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo* « Tutte le categorie »! Non è possibile, perchè sono « categoria » anche i lavoratori.

F A B I A N I . Tutte le categorie degli imprenditori, allora...

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Gli esercenti sono gli imprenditori!

F A B I A N I . Il problema è che la definizione « esercenti » non abbraccia tutte le categorie di questi imprenditori.

C O R O N A , *Ministro ael turismo e dello spettacolo.* Non è esatto. L'Associazione più grande, alla quale la sua parte politica non è contraria, è composta di tutti esercenti.

F A B I A N I Ma ci sono anche tanti altri che non sono iscritti a quell'Associazione e che non hanno la qualifica di esercenti!

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Allora lei vuole aumentare la discrezionalità del potere esecutivo! Perchè se il potere esecutivo ha la facoltà di tenere conto di quest'associazione e poi c'è tanta gente al di fuori di essa, può dire: « scelgo io un rappresentante ». In questo caso, invece, attraverso il Ministero del lavoro si chiede alle singole rappresentanza d'inviare i propri delegati

F A B I A N I . Non insisto nel mio ordine del giorno.

B O N A F I N I . Chiedo la parola per dichiarazione di voto.

Signor Presidente, a nome dei mio Gruppo, anche per soddisfare ad un impegno morale, debbo ricordare alla Commissione che per dieci anni un collega socialista, il senatore Jaurès Busoni, si è dedicato con tenacia ed impegno alla soluzione del problema che viene oggi risolto dal Governo, e in particolare dal ministro Corona

Debbo rilevare, pertanto, che più volte nel passato è stata espressa la volontà di salvaguardare le condizioni organizzative ed economiche dei piccoli esercenti di circhi equestri, ma solo oggi a questa categoria vengono riconosciute quelle agevolazioni che nel passato le sono state sempre negate.

Una delle maggiori aspirazioni di questi complessi artigiani, quella cioè di avere un'assistenza per l'istruzione dei figli, non è stato, purtroppo, possibile soddisfare.

Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali, con il presente disegno di legge si cerca di andare loro incontro, perchè è volontà del legislatore che questo settore così popolare sia messo in condizioni di essere presente in tutto il Paese

A nome del mio Gruppo, pertanto, esprimo parere favorevole al disegno di legge nel suo complesso, perchè ritengo che esso s'ispiri a quelle finalità sociali e morali cui il Partito socialista si è sempre, per nobile tradizione, ispirato.

P R E S I D E N T E . Prima di passare alla votazione finale del disegno di legge mi preme sottolineare — e lo faccio con vivo piacere — l'unanimità di consensi che il provvedimento ha riscosso.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

*La seduta termina alle ore 13,15.*

---

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari